

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CICAGNA

PREMESSA

Le norme seguenti seguono i criteri contenuti nello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” D.P.R. n.° 249 del 24/6/98 e la C.M. prot. 30 del 15 marzo 2007 e DPR 235/2007 e D.M. n.° 5 del 16.01.2009. La prevenzione dei comportamenti che il regolamento definirà come sanzionabili ha lo stesso rilievo dell’attività didattica. Va perseguita attraverso la fermezza e l’equità delle decisioni, l’attenzione ai problemi, l’assolvimento delle responsabilità di sorveglianza e di tempestiva diagnosi, sia del disagio sia degli atteggiamenti che possono alterare quell’equilibrio di reciproco rispetto, su cui si fonda la convivenza di una comunità.

DIRITTI

L’Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- 1) una valutazione trasparente;
- 2) un’adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- 3) la tutela della riservatezza;
- 4) lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti gli operatori;
- 5) la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- 6) la libera associazione e l’utilizzo di spazi disponibili;
- 7) il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
- 8) servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio

DOVERI

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare corsi di studio con regolarità, forniti del materiale richiesto, senza effettuare assenze strategiche e/o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.
- 3) Gli studenti sono tenuti a condividere, con le altre componenti della scuola, la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell’Istituto.
- 4) Gli studenti sono tenuti a presentarsi nei locali della scuola con un abbigliamento consono al luogo e nel rispetto della sensibilità altrui.

DISCIPLINA E MANCANZE DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E SANZIONI DISCIPLINARI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Nel richiamare quanto indicato nel Contratto Formativo in merito ai diritti e ai doveri esercitati rispettivamente dalle Scuole e dagli utenti, si ritiene di fissare un regolamento di carattere generale in virtù della funzione prettamente educativa che la scuola intenzionalmente esercita nei confronti dei minori.

In collaborazione con la famiglia si tenderà pertanto a fare in modo che il comportamento degli alunni si attenga alle seguenti modalità:

- rispetto delle regole della convivenza scolastica, dell'orario e delle lezioni e degli impegni di studio;
- rispetto dell'adulto e, in particolare di ogni persona che agisce all'interno della scuola con ruoli e competenze diversificate;
- rispetto dell'ambiente, delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate;
- rispetto ed utilizzo corretto del materiale proprio, altrui, del patrimonio e dell'arredamento scolastico;
- utilizzo di un tono di voce pacato e di un linguaggio appropriato;
- salvaguardia dell'igiene personale.

E' inoltre espressamente vietato portare a scuola giochi elettronici, telefonini o altro materiale non pertinente; a tale fine si sensibilizzano i genitori al puntuale controllo degli zaini

Gli alunni condividono in generale, secondo il proprio grado di maturazione e coscienza, la responsabilità di rendere e mantenere accogliente e pulito l'ambiente scolastico, inteso come importante fattore di qualità della vita della scuola; tali elementari norme di comportamento si intendono estese ad ogni momento della vita scolastica ed extrascolastica, compresi l'intervallo, la mensa, il dopomensa, le attività sportive, le visite guidate e le uscite a piedi.

Verso gli alunni di scuola primaria non sono previste sanzioni disciplinari al di fuori di quelle contemplate di seguito. Pertanto dal principio che ogni provvedimento disciplinare ha comunque intrinsecamente una finalità educativa, è teso al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, si adottano di norma i seguenti provvedimenti, valutata la gravità del comportamento dell'alunno:

richiamo verbale;

richiamo verbale con particolari conseguenze (compiti aggiuntivi, riduzione o sospensione della ricreazione ecc);

richiamo scritto con annotazione sul diario;

convocazione dei genitori da parte degli insegnanti;

convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico.

I Docenti nel rapporto con tutti gli alunni, colloquiano in modo pacato e teso al convincimento, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In linea generale, costituiscono mancanze ai doveri sopra descritti:

- esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;
- imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni;
- esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica, verbale o psicologica nei confronti di pari o adulti per limitarne la libertà personale;

- mancare di rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche individuali di docenti e compagni;
- assumere comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali;
- assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
- allontanarsi dall'aula senza autorizzazione del Docente o del Dirigente;
- usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle lezioni e senza il permesso del Docente.

SCUOLA SECONDARIA.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Per una immediata individuazione delle infrazioni disciplinari e della loro gradualità si esplicitano di seguito i comportamenti sanzionabili.

Sono:

1. ritardi nell'entrata a scuola;
2. eccessivi schiamazzi all'entrata, all'uscita, nei cambi di ora lezione, durante la ricreazione, comportamenti disordinati;
3. disturbo all'attività didattica (lezioni in classe, nei laboratori, durante manifestazioni culturali e sportive in sede e fuori sede);
4. inadempimento ripetuto degli obblighi correlati allo svolgimento dell'attività scolastica;
5. danni colposi non gravi a documenti scolastici;
6. danni colposi non gravi alla struttura scolastica;
7. uscita ingiustificata dall'aula durante il cambio d'ora;
8. ritardo ripetuto nelle giustificazioni di assenze e/o ritardi;
9. interruzione ingiustificata dell'attività didattica di altre classi;
10. uso del cellulare.

ATTI RELATIVI A SANZIONI DISCIPLINARI GRAVI

1. disturbo dell'attività didattica (punto 3 precedente) con impiego di mezzi e di atteggiamenti scorretti;
2. danni colposi gravi a documenti, ad oggetti e alla struttura della scuola;
3. comportamento verbale e/o atteggiamento fisico insolente, minaccioso, irrispettoso verso i compagni e il personale tutto; atteggiamenti contrari al senso del rispetto della salute individuale e collettiva;
4. reazioni smodate e/o di una certa violenza verso compagni di scuola e il personale tutto;
5. allontanamento ingiustificato dall'aula per lungo tempo;
6. comportamento pericoloso nelle fasi di ingresso e di uscita da scuola, durante la ricreazione e la fase del dopo-mensa, i transiti dalle aule normali ai laboratori, alla palestra;
7. interruzione ripetuta ed ingiustificata dell'attività didattica di altre classi;
8. danni dolosi per il funzionamento della scuola;
9. inosservanza scientemente attuata delle disposizioni di sicurezza;
10. recidiva delle lievi infrazioni disciplinari;
11. uso di falsità e menzogna per produrre vantaggi per se stessi e/o danni a terzi.
12. uso del cellulare anche per fotografare alunni e docenti.

ATTI E COMPORTAMENTI RELATIVI A SANZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

1. atti gravemente lesivi della salute
2. atti offensivi delle religioni e delle istituzioni;
3. impedimento dell'attuazione di norme di sicurezza in fasi di emergenza e/o di pericolo;
4. danni dolosi gravissimi alla struttura scolastica per il funzionamento della scuola;
5. violenza fisica, violenza morale, minacce gravi e/o con uso di oggetti atti a ferire
6. ripetizione dolosa degli atti da sanzioni gravi;
7. tutti i reati qui non contemplati, per i quali l'Autorità Giudiziaria ha avviato procedimento penale;
8. uso del cellulare e altri dispositivi anche per fotografare o registrare in immagini e suono alunni e docenti.

A seconda della colposità e della dolosità e a seconda della gravità rientrano nella sfera delle sanzioni disciplinari gravi o gravissime anche i danni procurati a soggetti esterni alla scuola momentaneamente all'interno del perimetro scolastico, ovvero a cose di quelli. Parimenti sono, perseguibili i danni portati a terzi all'esterno della scuola, ma con l'azione svolta all'interno del perimetro scolastico (es. lancio di sassi, minacce, ingiurie, ecc...).

SANZIONI DISCIPLINARI: PROCEDURE

Il docente, nel caso riscontri personalmente, o gli vengano segnalati dal personale A.T.A. o dagli alunni stessi, mancanze disciplinari, potrà, in rapporto alla gravità delle stesse:

- segnalare ai genitori, sul diario dell'alunno, il comportamento scorretto, controllando successivamente la presa d'atto da parte della famiglia attraverso la verifica della firma;
- segnalare tale comportamento sia sul registro di classe (la nota dovrà essere redatta in modo dettagliato, descrittivo e circostanziato e solo per comportamenti relativi a infrazioni gravi e gravissime) sia sul diario dell'alunno;
- allontanare dalla propria ora di lezione lo studente che reiteratamente assuma un comportamento scorretto, affidandolo al personale ausiliario ed annotando il provvedimento sia sul registro di classe sia sul diario dell'alunno;
- segnalare tale comportamento al Coordinatore di Classe che potrà provvedere a convocare la famiglia dello studente;
- segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico od ad un suo Collaboratore il fatto grave che, a suo parere, richieda un intervento tempestivo (Il Dirigente Scolastico potrà, in caso di fatto molto grave, prendere dei provvedimenti provvisori in attesa della sanzione disciplinare definitiva);
- richiedere la convocazione del Consiglio di Classe; il Coordinatore provvederà a comunicare per iscritto ai docenti, all'alunno ed ai genitori in merito all'infrazione contestatagli;

Il Consiglio di Classe, riunito dal Dirigente Scolastico a seguito della richiesta del docente, potrà irrogare allo studente:

1. l'ammonizione scritta;
2. lo svolgimento di attività di ricerca e di studio volta alla riflessione sulla mancanza commessa o attività utile alla comunità scolastica;
3. l'allontanamento dall'Istituto fino ad un massimo di 15 giorni; il periodo massimo di sospensione sino a 15 giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Il Consiglio di Classe, prima di sanzionarne il comportamento scorretto, deve convocare lo studente invitandolo ad esporre le proprie ragioni, accompagnato dai genitori ed eventuali testimoni.

L'Organo Collegiale valuterà di volta in volta se acquisire tali prove.

Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere disposte anche autonomamente dal Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Per le infrazioni disciplinari lievi è prevista l'ammonizione diretta in classe da parte del docente in turno lezione. Ove necessario, può esserci l'allontanamento dalla classe da parte del docente che provvederà ad avvisare il Dirigente e a convocare la famiglia dell'alunno nel caso di un eventuale allontanamento dello stesso.

La reiterazione delle contestazioni comporta il trasferimento della competenza al Consiglio di Classe. Per le sanzioni gravi e gravissime l'organo competente è il Consiglio di Classe

Il docente annoterà sul registro di classe gli addebiti contestati all'alunno trasmettendo le note al Dirigente per eventuale avvio degli atti conseguenti. Qualora i fatti commessi costituiscano reato, si rinvia alle norme generali e di procedura penale vigenti.

Se il reato è perseguibile d'Ufficio o se l'autorità Giudiziaria ha avviato il procedimento penale, il Consiglio di Classe può deliberare anche l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o di incompatibilità ambientale. Per i periodi di allontanamento deve essere valutata l'adottabilità di misure che agevolino il reinserimento dello studente nella comunità scolastica, di concerto con gli operatori dei Servizi Sociali e, ove possibile, con la famiglia. Si ribadisce, altresì, che le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento per più di 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, nel caso, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica.

INTEGRAZIONI APPLICATIVE

L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo

Nella fattispecie di questi comportamenti, in caso di recidiva, di atti di violenza grave o che generano allarme sociale e non sia possibile prevedere un percorso di reinserimento durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all'esame di stato o, nei casi meno gravi, dall'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L'alunno sottoposto a procedimento disciplinare ha il diritto di difesa, pena la nullità della sanzione. Nel ripetersi di infrazioni disciplinari lievi deve essere irrogata la sanzione dell'ammonizione scritta, di competenza del Dirigente.

Per gli atti particolari, da sanzioni disciplinari gravi, è prevista, da parte del Consiglio di Classe, l'irrogazione della sospensione sino a quindici giorni. Saranno esclusi dai viaggi d'istruzione di un giorno, più giorni, per provvedimento del Consiglio di classe, gli alunni che durante il corso dell'anno non si sono comportati in maniera corretta. Per il ripetersi di atti gravi o per l'aver compiuto atti gravissimi e reati secondo il Codice Penale è previsto l'allontanamento dalla comunità

scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato. Sarà presa in considerazione la richiesta di riparazione del danno, a parziale riduzione delle sanzioni precedenti; la parte restante delle stesse potrà essere scontata attraverso l'esecuzione di lavori socialmente utili dentro la scuola. Laddove i reati siano di particolare gravità anche secondo il Codice Penale e allorché l'Autorità Giudiziaria abbia già avviato procedimento penale è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, sentiti gli operatori del Servizio Sociale e della ASL.

ORGANI COMPETENTI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Per le sanzioni lievi la figura competente è il docente.

Per gli atti e per i comportamenti da sanzioni disciplinari gravi o gravissime il Consiglio di Classe decide dopo aver sentito l'alunno interessato; quest'ultimo ha il diritto ad una circostanziata contestazione dei fatti e nei tempi che gli consentano l'organizzazione della difesa. Ha, inoltre, diritto ad essere informato di tutte le garanzie di cui può avvalersi durante e dopo il procedimento disciplinare. I genitori, (uno o entrambi) hanno il diritto/dovere di seguire le vicende disciplinari del proprio figlio. Possono avvalersi della consulenza di assistenti sociali, di specialisti (psicologi, ecc...), nonché del patrocinio di legali, nel caso i fatti contestati fossero previsti dal Codice penale, con relativo innesco di procedura giudiziaria.

Il Consiglio di Classe può rinviare la decisione per non di più di cinque giorni, ove reputasse opportuno riascoltare lo studente.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

ORGANO DI GARANZIA

(D.P.R. 249/98 art. 5 e successive modifiche D.P.R. 235/2007, art. 2 c.1)

E' l'organo di garanzia degli studenti. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse – entro 15 gg dalla comunicazione – all'Organo di Garanzia. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Dura in carica un anno ed è confermabile nei componenti.

E' costituito dai seguenti membri:

1. il Dirigente Scolastico o docente indicato dal DS; il DS - o in alternativa il suo sostituto – svolge funzione di Presidente;
2. un docente proposto dal Collegio dei Docenti e designato, di norma, dal Consiglio d'Istituto;
3. due genitori.

Per ogni componente devono esserci due membri supplenti.

Per l'elezione dei genitori componenti dell'Organo di Garanzia si segue la seguente procedura:

- a) Il Consiglio di Istituto nella prima seduta successiva all'elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, elegge tra gli stessi rappresentanti n°2 componenti effettivi e n° 4 componenti supplenti che non facciano parte del Consiglio di Istituto.
- b) I componenti supplenti subentrano, in ordine dei voti riportati, ad uno o ambedue i componenti in presenza di: impossibilità a presenziare per gravi motivi da parte degli aventi diritto; coinvolgimento nel caso da esaminare di un alunno congiunto di un componente dell'Organo o compagno di classe del figlio di un componente.

Per l'elezione del docente dell'Organo di Garanzia si rispetta la seguente procedura:

- a) in prima istanza, come indicato dal D.P.R. 235/07 art. 2, c. 1, il Consiglio d'Istituto elegge un Docente e i suoi 2 supplenti tra i Docenti della Scuola secondaria di primo grado;

b) in seconda istanza, se all'interno del Consiglio di Istituto non vengono individuati un Docente e i suoi supplenti, il Collegio Docenti, all'inizio di ciascun anno scolastico, elegge tra i Docenti della Scuola secondaria di primo grado n° 1 componente effettivo e n° 2 componenti supplenti;

c) i componenti supplenti subentrano, in ordine dei voti riportati, ad uno o ambedue i componenti in presenza di: impossibilità a presenziare per gravi motivi da parte degli aventi diritto; coinvolgimento nel caso da esaminare di un alunno congiunto del docente o facente parte di una classe dove il docente insegna.

L'Organo di Garanzia si esprime su fatti disciplinari già oggetto di discussione del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto e anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Le decisioni, debitamente verbalizzate su un apposito registro, sono assunte: a maggioranza per le sanzioni irrogate dal Docente, dal DS o dal Consiglio di Classe; all'unanimità per le sanzioni irrogate dal Consiglio di Istituto

IMPUGNAZIONI

L'Organo di Garanzia impugna la decisione presa dal primo grado su domanda dei Genitori dell'alunno interessato, o d'Ufficio. Detta impugnazione deve essere adeguatamente motivata e presentata entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione allo studente.

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. La convocazione deve pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, tre giorni prima della seduta.

In prima convocazione l'Organo dovrà essere 'perfetto' (deliberazioni valide se sono presenti tutti membri). In seconda convocazione, per la validità della seduta, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, prima della seduta, dovrà far pervenire al Presidente la giustificazione motivata dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quale ultima possibilità di ricorso degli interessati il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica Periferica (Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale) decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni a questo Regolamento e alla Legge.

L'art. 2 D.L. 137/2008, convertito con modificazioni dalla L. 169/2008, e il D.L. 5/2009 indicano per la valutazione del comportamento degli studenti alcune prioritarie finalità che si declinano, nella pratica quotidiana del nostro Istituto, nei seguenti indicatori: frequenza, puntualità, partecipazione, rispetto, collaborazione. Gli stessi indicatori sono articolati secondo i parametri della "Griglia per l'attribuzione del voto di condotta" (in allegato). L'insufficienza (cinque o meno di cinque) in condotta automaticamente determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.